



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO





*Allegato alla deliberazione
di Consiglio Comunale
n. _____*

*Versione 2
Stampato il giorno 4 maggio 2017*



TITOLO PRIMO REGISTRO

ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di San Martino di Venezze, Provincia di Rovigo, in attuazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 29 - 32 del vigente Statuto Comunale, al fine di conoscere e valorizzare le libere forme associative operanti sul territorio comunale, mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle libere forme associative", di seguito denominato Registro.

ART. 2 CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel registro sono iscritte tutte le libere forme associative effettivamente operanti sul territorio comunale.

In particolare:

- a) le libere forme associative iscritte ai Registri Regionali previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato;
- b) le altre libere forme associative che operano sul territorio comunale.

2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal Legale Rappresentante o da persona delegata, anche con sistemi informatici di firma digitale, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

- la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale della organizzazione;
- il rappresentante legale ed un eventuale referente locale, oltre al nominativo del rappresentante delegato a presenziare alle sedute della Consulta di cui al successivo articolo 9 (salvo quanto previsto nei successivi articoli);
- l'assenza di fini di lucro, l'oggetto e le finalità sociali;
- l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- il numero dei soci o degli aderenti;
- le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;

3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto depositato all'Ufficio del Registro competente o, per le sole organizzazioni informali o di volontariato, l'accordo, scritto tra le parti, costitutivo dell'associazione. Da tali atti dovrà risultare espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;

b) una relazione, datata e firmata, sull'attività svolta e sulla eventuale disponibilità di dotazioni di mezzi, beni e servizi di interesse generale;

4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, partiti, le organizzazioni di categoria.



ART.3 ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Una volta l'anno, entro il 30 novembre, viene adottato il provvedimento di:
 - a) iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il mese precedente a quello della scadenza prevista dal presente comma;
 - b) cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
 - c) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento.
3. I provvedimenti di iscrizione ed esclusione sono assunti con deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria del competente Responsabile di P.O.

ART. 4 RICORSO

1. Qualora si ritenga di non procedere all'iscrizione della libera forma associativa dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art.3.
2. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - giurisdizionale, nei termini di legge;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dei D.P.R. n. 1199 del 24.11.1997

ART. 5 RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma dopo il primo triennio avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
3. Entro il 30 Novembre dell'anno di scadenza della validità della iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma sul modulo predisposto dal Comune. In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

ART. 6 PUBBLICITA' DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle libere forme associative, nonché gli aggiornamenti, sono pubblicati all'albo Pretorio on line nei termini di legge e sul sito internet istituzionale con i provvedimenti che li approvano, e sono liberamente consultabili. Il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Comunale.



TITOLO SECONDO PARTECIPAZIONE e CONSULTAZIONE

ART. 7 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle Associazioni (di seguito chiamata semplicemente Consulta) è l'organo di partecipazione diretta degli iscritti al Registro, ha compiti consultivi e di indirizzo generali.
2. Essa viene convocata dal Presidente con l'Ordine del giorno stabilito dallo stesso, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
3. La Consulta è costituita da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta al Registro, individuato a norma dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, o di un Associato munito di apposita specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante. Fanno inoltre parte della Consulta di diritto il Sindaco (o un Assessore munito di delega), oltre a 3 Consiglieri Comunali, individuati garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari. I componenti di diritto durano in carica fino a scadenza del mandato amministrativo.
4. Ciascun componente della Consulta non può rappresentare più di una Associazione.
5. Non possono rappresentare una Associazione nelle sedute della Consulta il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali e i dipendenti Comunali.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
7. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardano persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Su richiesta, dovranno essere verbalizzate in sintesi le espressioni di voto.
8. La convocazione della Consulta può essere inoltre richiesta da almeno un quinto degli iscritti al Registro.

Art. 8 COMPITI DELLA CONSULTA

1. Compiti della Consulta sono:
 - a) consultare gli iscritti al registro, in forma di assemblea generale, almeno una volta all'anno, con l'obiettivo di programmare le attività per l'anno successivo;
 - b) raccogliere le istanze che pervengono dagli iscritti e presentarle facendosene portavoce, mediante relazione scritta, alla Amministrazione Comunale.

TITOLO TERZO SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 9 FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO



1. Tutte le forme di sostegno, al fine di garantire trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto specifico o programmazione annuale, e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
3. I criteri generali per l'erogazione dei contributi e delle altre forme di sostegno sono deliberate dal Consiglio comunale. Gli atti di indirizzo applicativo sono deliberati dalla Giunta comunale.
4. L'iscrizione al Registro è titolo privilegiato per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune.
5. In casi adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità locale, o che abbiano rilievo di carattere regionale o nazionale.
6. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà.

ART. 10

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) il contributo - intendendo con ciò: il concorso economico alla spesa da parte dell'amministrazione - può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi chiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a settori comunali diversi per la stessa iniziativa. Di tali circostanze il richiedente fornirà apposita dichiarazione;
 - b) l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
 - c) la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più soggetti in collaborazione tra loro;
 - d) l'ammontare del contributo non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento
 2. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a) l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.
- Per la concessione in uso degli impianti sportivi si rimanda a quanto previsto nello specifico regolamento comunale.

ART. 11

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO



1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda datata e sottoscritta:
 - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
 - la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
 - la natura giuridica;
 - la sede;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
 - la posizione di iscrizione al Registro comunale;
 - il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
 - il tipo e l'entità dei contributi richiesti;
 - la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
 - l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione di cui all'art. 13, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
 - l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.

ART. 12

CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce, salvo casi specifici adeguatamente motivati, e secondo tempi e modalità previsti dai settori competenti. L'unità organizzativa competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione contenente tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento
2. Per particolari categorie di attività, la giunta comunale potrà stabilire termini perentori di presentazione della domanda.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
5. Il patrocinio del Comune e la facoltà di utilizzare lo stemma del Comune nel materiale informativo delle iniziative, sono concessi dalla Giunta Comunale.

ART 13

RENDICONTAZIONE

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, resa con firma autenticata ai sensi della legge contenente:



- a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta, la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
 - c) il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo al fine delle eventuali ritenute di legge e della intestazione del mandato di pagamento;
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Settore competente costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
 3. Nel caso di sostegno concesso nelle forme di cui all'art. 9, comma primo, punto c), la mancata presentazione della relazione annuale prevista dal successivo art. 15 costituisce presupposto inderogabile per la cessazione del sostegno concesso.
 4. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione dovrà essere prodotta, in semplice fotocopia o su supporto informatico, solo su richiesta scritta del Responsabile del procedimento. Gli originali dovranno comunque essere tenuti a disposizione del Dirigente medesimo il quale potrà richiederne eventuale ulteriore esibizione al solo scopo di far apporre, sulle fotocopie previamente depositate, la specifica annotazione di conformità.
 5. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, le pezze giustificative della rendicontazione, almeno pari all'acconto pagato, quietanzate nei casi previsti dalla legge, dovranno pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione dell'attività.
 6. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
 7. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

ART. 14

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese comunque sostenute.

ART. 15

CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.



2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente: entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta; entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora vengano concesse forme di sostegno per un periodo di più anni, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 16 AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

1. Per le Associazioni iscritte al Registro, e per le iniziative della Consulta delle Associazioni vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale. In particolare:

a) la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento dei diritti di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune comunque prive di rilevanza economica;

b) la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

ART. 17 CONVENZIONI

1. Le attività delle associazioni iscritte prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.

2. Contenuto della convenzione:

- a) la convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

TITOLO QUARTO



DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 NORME FINALI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune; per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nel caso in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.